

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Entrata in vigore.
2	Determinazione dell'aliquota.		
3	Esenzioni.		
4	Versamento		
5	Rinvio a disposizioni di legge e dinamicità regolamentare.		

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006 e si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2007, nella misura dello **0,4%** ;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27.12.2006
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio, 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Non vengono applicate esenzioni per specifici requisiti reddituali.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'I.R.PE.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta, nella misura deliberata per l'anno di riferimento,

qualora .la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DINAMICITA' REGOLAMENTARE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Sono abrogate tutte le disposizione comunali che regolano la materia in modo diverso rispetto al presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il **1° gennaio 2007**.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **29 marzo 2007** con atto n. **3**
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal **3 aprile 2007** al **18 aprile 2007**

Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- Lo stesso è stato ripubblicato dal **19 aprile 2007** al **4 maggio 2007**

Per la durata di ulteriori 15 giorni consecutivi

➤ è entrato in vigore il

1° GENNAIO 2007

Castell'Azzara, li **8 maggio 2007**.

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Di Sibio*

